



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione consultiva

Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti

Parere 23 ottobre 2013

La Presidenza dell'Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell'Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l'abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell'Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che "sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviando alle tariffe di cui al comma 1", e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense.

Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell'Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. *ex multis*, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell'avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla "tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita".

Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 636, si ritiene che l'art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione consultiva

relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Quanto all'art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.